



SERVIZIO BILANCIO
Ufficio Gare Beni e Servizi

GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCHI DI INVESTIMENTI

RISPOSTE AI QUESITI

D.1 – In relazione ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, tenuto conto che il bando è stato pubblicato in data 28/01/2016, gli anni indicati nel disciplinare di gara (2012-2013-2014) sono da intendersi in realtà 2013-2014-2015?

Anche in riferimento alla determinazione dell’ANAC n. 5 del 21/05/2009, per perimetrare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti occorre considerare quanto segue:

- **Per i requisiti di capacità economico-finanziaria (volume affari, fatturato specifico), tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali, sono i tre esercizi annuali antecedenti la data di pubblicazione del bando che, alla stessa data, risultano depositati;**
- **Per i requisiti di capacità tecnico-organizzativa (servizi analoghi) il triennio è effettivamente quello antecedente la data di pubblicazione del bando e, di conseguenza, possono essere utilizzati anche servizi resi/sottoscritti nel 2015.**

D.2 – Si chiede conferma che sia consentito ricorrere al subappalto.

Si conferma. L’indicazione del Capitolato speciale relativa al divieto è, ovviamente, riferita al subappalto non autorizzato.

D.3 - Con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara di cui al punto 8 b) del Disciplinare “Fatturato specifico e contratti di punta” si chiede:

a) di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito, potrà essere considerato: (i) un contratto stipulato con un unico cliente di valore non inferiore a € 130.000 per ciascuna delle tre annualità o, alternativamente (ii) tre contratti sottoscritti con diversi clienti, purché di valore non inferiore a € 130.000 per ciascuna delle tre annualità.

b) di confermare che, ai fini del soddisfacimento del requisito, saranno accettati anche contratti:

(i) con controparti non italiane,

(ii) con controparti diverse dai fondi pensione, per esempio banche, o family office, purché su servizi analoghi e dimensioni patrimoniali analoghe.

c) in fase di gara possiamo omettere, per ragioni di riservatezza, il nome del cliente?

In relazione al primo quesito (a), il punto 8b) del Disciplinare riporta testualmente: “aver sottoscritto un contratto per servizi analoghi per un unico committente non inferiore a euro 130.000,00 per ciascuna delle tre annualità” senza alcuna possibilità alternativa.

In relazione al secondo quesito (b), per costante giurisprudenza, le esperienze analoghe a quelle oggetto dell'appalto sono quelle ad esso collegate per ragionevole criterio di analogia o di inerenza e come tali saranno valutate in sede di gara.

In relazione alla terza domanda (c), si ricorda che i requisiti di partecipazione sono soggetti a verifica ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.vo 163/2006. Per tale ragione, può essere omissivo il nome del cliente nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ma il contratto dovrà essere poi prodotto in sede di applicazione del predetto art. 48.

D.4 - Con riferimento ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica cui al punto 13.4 del Disciplinare si chiedono i seguenti chiarimenti:

- Parametro B: potete precisare meglio il criterio di attribuzione del punteggio del Parametro B? A pag 22 si parla infatti di "Uffici e strutture. Indicare se gli uffici e le strutture della società cui farà riferimento il team di lavoro" mentre a pagina 24 si parla di qualità rispetto al mix professionale: "Al subcriterio B.1, considerare migliore soluzione quella che avrà più qualità rispetto al mix professionale; Al subcriterio B.2, considerare migliore soluzione quella che avrà più qualità rispetto al mix professionale"
- Parametro G: potete precisare meglio il criterio di attribuzione del punteggio del Parametro G? il punteggio verrà dato in funzione dell'elenco delle attività che il concorrente programma di compiere entro i primi 6 / 12 / 18 / 24 mesi? Che tipo di indicazione si richiede per attività ricorrenti - ad es. monitoraggio dello scostamento, misurazione della performance, misurazione del rischio ex post;
- Parametro F: possono essere indicati anche progetti eseguiti per clienti non italiani?

Si ricorda che i criteri motivazionali sinteticamente fissati dalla disciplina di gara fissano semplicemente il limite preventivo alla discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice.

Sta all'operatore economico prospettare in sede di offerta tecnica gli elementi caratteristici dell'offerta stessa, senza alcun limite descrittivo (né tantomeno quello sinteticamente indicato nel disciplinare), in modo da consentire alla commissione la valutazione tecnica più corretta nei limiti del perimetro definito nei criteri motivazionali citati.

D.5 - Con riferimento a quanto richiesto a pagina 15 del Disciplinare di gara, lettera e) e precisamente all'inciso: "*Le attestazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), (allegato 5) devono essere rese anche dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura*" si chiede conferma che i procuratori di cui si richiede la dichiarazione siano quelli che rientrano nella definizione fornita dalla Sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 16 ottobre 2013 n. 23."

Si conferma.

D.6 - Nei Modelli di dichiarazione "Allegato 4" e "Allegato 5" è richiesto ai soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera b), c), m-ter) di indicare anche i loro familiari conviventi di maggiore età. Atteso che i controlli sui familiari conviventi, ai sensi del D Lgs. 159/2011, vengono effettuati sul concorrente aggiudicatario, considerando l'aggravio documentale che ne deriverebbe per il concorrente si richiede se il rilascio della suddetta dichiarazione sia riconducibile a tale fase della procedura di gara.

No, le dichiarazioni debbono essere rese in fase di gara ai sensi dell' art. 38, comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 163/2006.

D.7 - si chiede se nel Gruppo di Lavoro proposto dal concorrente possano essere inseriti CV del subappaltatore.

Fermo restando che non è prescritta l'obbligatorietà della presentazione dei CV, l'utilizzo eventuale del subappalto all'interno del gruppo di lavoro va segnalato per le valutazioni della commissione giudicatrice (oltre a costituire oggetto di specifica dichiarazione).

D.8 - Con la presente si richiede un chiarimento sull'interpretazione dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica-finanziaria di cui:

° all'art. 8 lett. b) del Disciplinare di gara ovvero:

- Se "aver sottoscritto" sia da intendere anche come vigenza nel triennio indicato
- Se per "un contratto per servizi analoghi per un unico committente" si possano intendere anche più contratti con lo stesso committente aventi complessivamente come oggetto i servizi oggetto della gara, anche in riferimento al periodo indicato

° all'art. 8 lett. c) del Disciplinare di gara ovvero:

- Se "aver stipulato" sia da intendere anche come vigenza nel triennio indicato
- Se "almeno due contratti" sia da intendere, nel caso di più contratti con lo stesso committente, relativamente al numero di committenti

La dizione "aver sottoscritto" o "aver stipulato" si riferisce al momento della sottoscrizione/stipula che deve ricadere all'interno del triennio di riferimento.

Il contratto per servizi analoghi per un unico committente non prevede, come già esposto nella risposta al quesito D.3, alcuna alternativa.

Per il punto relativo ai due contratti non è prescritta la necessità che gli stessi siano riferiti ad una pluralità di committenti.